



Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI CONFISCATI

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 26/11/2014

SOMMARIO

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Oggetto
- Art. 4 Enti beneficiari
- Art. 5 Redazione e pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili
- Art. 6 Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità
- Art. 7 Richiesta di concessione in uso dei beni – Modalità
- Art. 8 Procedimento di concessione
- Art. 9 Parametri per la valutazione delle domande
- Art. 10 Concessione dei beni immobili
- Art. 11 Obblighi del concessionario
- Art. 12 Durata
- Art. 13 Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto
- Art. 14 Controlli
- Art. 15 Potere sanzionatorio
- Art. 16 Azione risarcitoria
- Art. 17 Entrata in vigore
- Art. 18 Norma transitoria e finale

Art. 1

Finalità

1. La Provincia di Reggio Calabria, in conformità alle finalità del Codice delle leggi antimafia D.Lgs. 159/2011 promuove il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità nell'intento di trasformare gli "oggetti" della condotta illegale dell'uomo in azioni ed attività benefiche per l'intera società, attestando la grande rivalsa sociale della legalità sulla criminalità, in ogni forma essa si manifesti.
2. Parimenti, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, le Associazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali ed il mondo del Terzo Settore in genere, svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità e vitale per l'Ente Locale.
3. Oltre che rivestire un importante ruolo per la valorizzazione del patrimonio pubblico, il sostegno alle libere forme associative rappresenta, pertanto, un fondamentale compito dell'Amministrazione locale, per incentivare attività sociali al servizio del territorio, per rafforzare ed accrescere la cultura della legalità, concretizzando opportunità di sviluppo e di lavoro.

Art. 2

Principi

1. La Provincia di Reggio Calabria per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.

Art. 3

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.48 del Decreto Legislativo n°159 del 06/09/2011 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e s.m.i., la concessione a titolo gratuito, attraverso stipulazione di apposito contratto, dei beni immobili confiscati alla criminalità, acquisiti al proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

Art. 4

Enti beneficiari

1. I beni immobili di cui all'articolo 3, che non siano stati destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi a titolo gratuito, ai soggetti che manifestano il proprio interesse e che appartengono alle categorie individuate dal vigente codice delle leggi antimafia:
 - Comunità, anche giovanili;
 - Enti;
 - Associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali,
 - Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, e s.m.i.;
 - Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n°381;
 - Comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n°309;
 - Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della L.8 luglio 1986 n.349 e s.m.i..

Art. 5

Redazione e pubblicazione dell'elenco dei beni disponibili

1. Il Settore competente in materia della Provincia di Reggio Calabria provvederà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento, a redigere un apposito elenco dei beni immobili confiscati facenti parte del patrimonio indisponibile della Provincia di Reggio Calabria.
2. L'elenco contenente ogni bene immobile che sia stato acquisito al patrimonio dell'Ente a seguito di confisca per fatti di mafia ai sensi del Decreto Legislativo 159/2011, dovrà essere reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria.
3. Tutti i beni censiti nell'elenco saranno catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione e dovranno riportare i dati concernenti, la natura, l'estensione il valore, la consistenza, la destinazione e lo stato d'uso del bene, nonché, in caso di assegnazione già avvenuta a terzi, i dati identificativi del concessionario, gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
4. L'elenco deve essere diviso in due sezioni distinte: una dedicata ai beni non ancora assegnati ed una dedicata ai beni già assegnati.
5. L'elenco così formato è aggiornato almeno ogni sei mesi e, comunque, sarà aggiornato dal Settore competente in materia, ogni qual volta saranno acquisiti al patrimonio dell'Ente immobili per le motivazioni sopra descritte.
6. Il Settore competente in materia della Provincia di Reggio Calabria, provvede altresì alla emanazione di un apposito avviso pubblico per gli immobili non ancora assegnati mediante selezione pubblica aperta al territorio e curata dal Settore competente in materia.

Art. 6

Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità

1. La "Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità" è un organo consultivo composto da 5 (cinque) membri. È nominata con Decreto presidenziale e possono farne parte:
 - persone di comprovata esperienza maturata nel campo delle attività sociali;
 - rappresentanti di Enti ed Associazioni maggiormente riconosciuti per la lotta ad ogni forma di criminalità;
 - rappresentanti o componenti di altri Enti pubblici statali che abbiano attinenza con la materia trattata;
 - dirigenti o funzionari della Provincia di Reggio Calabria;
 - n°2 Consiglieri Provinciali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, da nominarsi nella Conferenza dei Capigruppo.
2. La Commissione dura in carica per tutto il mandato della consiliatura provinciale.
3. Entro trenta giorni dall'elezione, il Presidente della Provincia provvede alla nomina dei nuovi componenti della Commissione.
4. La nomina nella Commissione ed ogni esercizio delle funzioni ivi svolte dai componenti della stessa sono gratuite e senza oneri per l'Amministrazione provinciale.

Art. 7

Richiesta di concessione in uso dei beni – Modalità

1. I soggetti indicati nel precedente art.4 possono avanzare domanda di concessione in uso dei beni inseriti nella sezione “beni non assegnati” dell’elenco di cui all’art.5.
2. La domanda di concessione, in carta semplice, dovrà essere redatta secondo le modalità meglio specificate sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria nella stessa sezione nella quale saranno pubblicati gli elenchi di cui all'art.5.

Art. 8

Procedimento di concessione

1. Al ricevimento di una domanda di concessione, il Settore competente in materia della Provincia di Reggio Calabria, provvederà alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico attraverso cui si pubblicizza la richiesta di concessione pervenuta e si invitano altri soggetti eventualmente interessati a presentare domanda di concessione in concorrenza.
2. I tempi per l’invito della domanda di concessione in concorrenza sono individuati in trenta giorni. Se, trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra, non risulta pervenuta alcuna domanda di concessione in concorrenza, la domanda iniziale viene trasmessa alla competente “Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità”, la quale è incaricata di esprimere un parere di merito:
 - sulla fattibilità delle iniziative/attività proposte per il riutilizzo a fini sociali del bene interessato;
 - sulla congruità delle iniziative/attività proposte rispetto ai fini/bisogni sociali e comunque all’interesse generale della collettività;
 - sulla validità e la ricaduta territoriale del progetto presentato, oltre che sulla presenza sul territorio della Provincia di Reggio Calabria di sedi operative o sedi legali dell’Ente proponente.
3. Se, trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico di cui sopra, risultano invece pervenute una o più domande di assegnazione in concorrenza, le stesse, ivi compresa la domanda iniziale, vengono trasmesse alla competente “Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità”, la quale è incaricata della valutazione delle domande pervenute e della redazione di una graduatoria di assegnazione.
4. La Commissione espleta l’istruttoria della valutazione delle domande entro venti giorni dalla trasmissione degli atti.
5. La graduatoria di assegnazione redatta dalla Commissione è trasmessa, al Settore competente in materia
6. Il Settore competente in materia, previa acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine ai soggetti richiedenti, ai sensi della normativa vigente, trasmette la graduatoria finale alla Giunta provinciale, la quale emanerà la Delibera di assegnazione del bene interessato, individuando come soggetto destinatario il primo soggetto risultante in graduatoria e per il quale non siano emerse cause ostative.

Art. 9

Parametri per la valutazione delle domande

1. Per la valutazione delle domande la “Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità” valuterà i seguenti elementi:
 - relazione sulle attività svolte dall’associazione negli ultimi cinque anni;
 - relazione delle attività sociali che si intendono svolgere presso l’immobile richiesto rispetto ai bisogni del territorio;
 - soggetti coinvolti nell’iniziativa e soggetti destinatari delle attività;
 - rilevanza sociale delle iniziative/attività proposte;
 - i progetti di fattibilità di riutilizzo dei beni immobili che prevedono modifiche urbanistiche che migliorino l’efficienza della gestione del bene stesso al fine di riqualificarlo rispetto all'art. 1.
 - la compatibilità con quanto indicato dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata nel decreto di destinazione.

Art. 10

Concessione dei beni immobili

1. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito contratto, sottoscritto tra il Dirigente del Settore competente in materia, ed il legale rappresentante dell’Ente concessionario, contenente almeno i patti e le condizioni prescritte dal vigente codice delle leggi antimafia.
2. L’adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all’acquisizione delle informazioni prefettizie nei confronti dei soggetti selezionati e deve prevedere a carico del concessionario quanto previsto dall’art.11 del presente regolamento.
3. Prima di stipulare la convenzione verrà redatto apposito verbale di consegna dell’immobile.

Art. 11

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:
 - a) a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
 - b) all’impiego ed all’eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell’Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
 - c) a tenere costantemente informato l’Ente concedente dell’attività svolta;
 - d) a stipulare in favore dell’Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull’immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell’immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall’immobile, che hanno un valore economico significativo, tale polizza assicurativa sarà attivata per l’intera durata della concessione e verrà

escussa dalla Provincia nella qualità di Ente proprietario dell'immobile, con una semplice richiesta al soggetto concessionario ed a quello che ha concesso la polizza quando si verifichino le condizioni;

e) ad attivare apposita polizza fidejussoria a favore dell'Ente, a copertura della integrità dei beni, commisurata al valore economico di mercato dell'immobile, che sarà attivata per l'intera durata della concessione e verrà escussa dalla Provincia nella qualità di Ente proprietario dell'immobile, con una semplice richiesta al soggetto concessionario ed a quello che ha concesso la fidejussione quando si verifichino le condizioni;

f) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;

g) a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;

h) a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;

i) ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene provvedendo ad intestare o volturare tutte le utenze a nome dell'Associazione concessionaria;

l) ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

m) a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;

n) a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma della Provincia di Reggio di Calabria in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: *'Bene, confiscato alla 'ndrangheta, del patrimonio della Provincia di Reggio di Calabria'*;

o) a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma della Provincia di Reggio di Calabria in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di *"Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla 'ndrangheta, della Provincia di Reggio di Calabria"*;

p) a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

Art. 12

Durata

1. Alla concessione deve essere apposto un termine di durata.
2. Nella determinazione del termine di durata si dovrà tenere in considerazione l'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per l'attuazione dell'ipotesi progettuale proposta finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene.
3. Comunque di norma la concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore a 6 (sei) anni o superiore 20 (venti) anni .
4. La concessione può essere rinnovata previa richiesta di rinnovo, compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente concessionario, indirizzata alla Provincia di Reggio Calabria almeno sei mesi prima della scadenza.
5. Il Settore competente in materia provvederà al rinnovo, successivamente all'acquisizione

della deliberazione della Giunta provinciale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.

6. La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di preminente interesse pubblico, stabilite d'intesa con il nucleo di supporto della Prefettura - U.T.G., con termine di preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 13

Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Art. 14

Controlli

1. E' rimesso al Settore competente in materia, anche attraverso la Polizia Provinciale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. A tale scopo, il Settore competente in materia può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

Art. 15

Potere sanzionatorio

1. La concessione sarà dichiarata decaduta, previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'Ente concedente. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità e il rapporto risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - a) qualora dalle informazioni acquisite dalla Prefettura, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti da parte di organizzazioni criminali nello svolgimento della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della vigenti leggi in materia, la concessione;
 - c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva

autorizzazione da parte dell'Ente concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Provinciale su proposta del settore competente in materia che ne curerà l'istruttoria;

e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo criminale;

g) qualora il concessionario non abbia utilizzato il bene secondo il progetto presentato per il quale ha ottenuto la concessione entro 6 mesi (sei) dal relativo provvedimento.

La decadenza comunque pronunciata non dà diritto ad alcuna forma di indennizzo a favore del concessionario.

Art. 16

Azione risarcitoria

1. La violazione degli articoli 13 e 14 del presente Regolamento, a seguito della decorrenza della concessione e dell'esercizio del potere sanzionatorio, comporta da parte del Provincia di Reggio Calabria l'immediata richiesta di risarcimento danni nei confronti del concessionario.
2. Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedente concessione per negligenza, responsabilità e violazione di legge non potrà presentare alla Provincia di Reggio Calabria, salvo pronunce favorevoli dell'A.G., altre richieste di affidamento o concessione.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Per quanto qui non espressamente previsto valgono le Leggi vigenti in materia.

Art. 18

Norma transitoria e finale

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente della Provincia provvede alla nomina della "Commissione per la concessione dei beni confiscati alla criminalità" emanando apposito Decreto;
2. Le concessioni di diritto stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi, restando comunque soggette alle cause di decadenza e di revoca di cui ai precedenti artt. 15 e 16.